



Città di Chioggia

città d'arte

SETTORE SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Commercio

Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n. 264 – Palazzo Morari.
tel. 041-5534967 fax 041-5534962

Il Dirigente: Dott. Michele Tiozzo
Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: D.ssa Sara Monaro

AUTORIZZAZIONE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI n. 4297

IL DIRIGENTE

vista la domanda presentata dal Sig. Boscolo Bragadin Fernando, nato a Chioggia il 20.05.1951 ed ivi residente in Via Stella Maris n. 4 – C.F.: BSCFNN51E20C638W, in qualità di titolare della ditta omonima, con sede legale in Chioggia Via S. Felice n. 10/d, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per intrattenimenti musicali presso il pubblico esercizio sito in Chioggia Via S. Felice n. 10/d;

atteso che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n.165 del 28/05/2010, ha fornito un indirizzo di carattere generale ed operativo ai Dirigenti ed ai Servizi competenti per quanto concerne lo svolgimento di trattenimenti musicali e danzanti presso stabilimenti balneari e pubblici esercizi, nonché delle attività di sale da ballo insistenti nel territorio;
- con deliberazione n.126 del 30/05/2012, ha definito un indirizzo specifico per le attività suindicate situate nel Lungomare Adriatico e nelle aree limitrofe;

visti gli atti a disposizione dell'ufficio;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione-Provvedimenti/Autorizzazioni e Concessioni del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

visti gli artt.68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;

visto il Regolamento per l'esecuzione del detto T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635;

vista la legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/95 n.447;

visti gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 16/04/99 n.215;

vista la Legge Regionale 21 settembre 2007 n.29;

visto il D.Lgs. 267/2000;

visto il decreto del sindaco n. 8/2013 con il quale è stata attribuita al Dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Settore Sicurezza e Sviluppo Economico;

AUTORIZZA

il Sig. **Boscolo Bragadin Fernando**, come meglio sopra generalizzato, in qualità di titolare della ditta omonima, con sede legale in Chioggia Via S. Felice n. 10/d – C.F.: BSCFNN51E20C638W, **per**



Città di Chioggia

città d'arte

l'attività di intrattenimento musicale dal 28 giugno al 20 settembre 2014, dalle ore 21.00 alle ore 24.00; presso il pubblico esercizio sito in Chioggia, Via San Felice n. 10/d all'insegna "Bar dalla Mora", sotto la stretta osservanza delle leggi e regolamenti.

Per l'esercizio della presente licenza si richiama l'obbligo del rispetto della seguente normativa:

- 1) norme tecniche di attuazione relative alla "Classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia", approvata con delibera della Giunta Comunale n.148 del 28/03/2003;
- 2) regolamento comunale "La disciplina di attività rumorose", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.132 del 22/12/2004;
- 3) deliberazioni della Giunta Comunale nn.203 e 260 rispettivamente del 24/06/2008 e del 30/07/2009;
- 4) deliberazione della Giunta Comunale n.165 del 28/05/2010 "*Disciplina dello svolgimento di intrattenimenti musicali e danzanti presso stabilimenti balneari e pubblici esercizi, nonché delle attività di sale da ballo insistenti nel territorio comunale. Atto di indirizzo*";
- 5) ordinanza sindacale n.136 del 04 giugno 2010 "*Disposizioni in materia di svolgimento di trattenimenti musicali e danzanti presso stabilimenti balneari e pubblici esercizi, nonché delle attività di sale da ballo insistenti nel territorio comunale*".

Le casse acustiche dovranno essere poste rivolte verso il mare o dovranno essere adottati sistemi di diffusione che ottengono lo stesso effetto di moderare l'emissione e l'immissione sonora nell'ambiente circostante.

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215, dovrà essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo, apposita dichiarazione sostitutiva del gestore, relativa all'idoneità degli impianti elettroacustici, corredata da relazione del tecnico competente in acustica.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dal ritiro dello stesso.

Chioggia il, 16 GIU. 2014



IL DIRIGENTE
Dott. Michele Tiozzo